



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

GALLO ROSSANA
VANIA INDINO
STEFANIA TONI

N. 3

2 Febbraio 2024

Ai gentili clienti

Loro sedi

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2024 (periodo d'imposta 2023)

Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della **dichiarazione IVA** per il **periodo d'imposta 2023**. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall'altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere **presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 30 aprile 2024**.

Oltre alla riconferma nel **nuovo termine ordinario di presentazione** della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all'anno 2023 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2024.

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Le novità della dichiarazione IVA 2024

Principali modifiche ai modelli

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2024.

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

QUADRO VA

Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

QUADRO VB

Il quadro, previsto per consentire l'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 2, comma

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

GALLO ROSSANA
VANIA INDINO
STEFANIA TONI

36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso. QUADRO VE Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i rigi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.

QUADRO VF

Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i rigi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento. Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9. Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i rigi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.

QUADRO VL

Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l'eccedenza a credito risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata. QUADRO VO Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario. Prospetto IVA 26/PR

QUADRO VS

Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

QUADRO CS

Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.

Dichiarazioni con IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

GALLO ROSSANA
VANIA INDINO
STEFANIA TONI

gennaio 2024 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

A partire dal 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i **soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2024 per l'anno 2023.**

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la **tempistica di presentazione** è determinante in quanto:

- la **compensazione orizzontale** del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio u.s.);
- la **compensazione dell'importo eccedente rispetto alla predetta soglia** richiede la presentazione della dichiarazione (munita del **visto di conformità**) e il decorso di **almeno 10 giorni** (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2024 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).

Versamento del saldo iva

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l'arrotondamento all'unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il saldo IVA relativo al 2023 deve quindi essere versato entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).

In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435. In tal caso, il versamento entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica) deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (quindi con una maggiorazione pari all'1,6%).

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi. Pertanto, il 30° giorno successivo all'1.7.2024 scade il 31.7.2024.

In tal caso, ai fini del versamento è prevista un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni), già

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

GALLO ROSSANA
VANIA INDINO
STEFANIA TONI

maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Riepilogando, il saldo IVA 2023 può essere versato entro:

il 18.3.2024 (termine ordinario, considerando che il giorno 16 cade di sabato);

l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'1,6%);

il 31.7.2024 (30° giorno successivo all'1.7.2024), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).

Esempi

Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2023 entro il 30.4.2024, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2023 entro il 18.3.2024:

se provvede al relativo versamento entro l'1.7.2024, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 19 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 1° luglio);

se, invece, provvede al relativo versamento entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino all'1.7.2024 e sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dall'1.7.2024 al 31.7.2024; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l'anno solare:

- se versa il saldo IVA 2023 entro l'1.7.2024, deve maggiorarlo dell'1,6%;
- se, invece, versa il saldo IVA 2023 entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino all'1.7.2024 e sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Opzione per la rateizzazione

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.

La disciplina in esame è stata modificata dall'art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Le nuove disposizioni sono quindi applicabili anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2023, derivante dalla dichiarazione IVA 2024, da effettuare nel 2024.

Scadenza delle rate

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina, deve concludersi entro il 16 dicembre (in precedenza la rateizzazione doveva invece concludersi nel mese di novembre).



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

GALLO ROSSANA
VANIA INDINO
STEFANIA TONI

In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione.

Per quanto riguarda le rate successive alla prima, fino al 2023 erano previsti termini di versamento differenziati a seconda che il contribuente fosse titolare, o meno, di partita IVA:

- giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del DLgs. 1/2024, tale differenziazione è stata abolita, in quanto è stato stabilito che le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. In pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.

Numero massimo di rate

In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2023, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

- 10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 18.3.2024;
- 7 rate, per i pagamenti iniziati entro l'1.7.2024; la seconda rata, infatti, scade il 16.7.2024;
- 6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 31.7.2024.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L'opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale¹) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

Vi invitiamo pertanto a restituirci, **entro e non oltre il 13 Febbraio 2024**, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, **unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2023**, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, **nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all'anno 2023 per chi ha affidato la contabilità allo studio.**



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

GALLO ROSSANA
VANIA INDINO
STEFANIA TONI

ALLEGATO 1

Documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione Annuale IVA:

- Liquidazioni mensili o trimestrali
- Liquidazione annuale
- Situazione contabile al 31/12/2023
- Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
- F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
- F24 relativi all'utilizzo dell'eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell'anno precedente
- Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM

Dati relativi all'attività

- | | | | |
|--|------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46) | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Vendite beni strumentali ammortizzabili | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Vendite/servizi a condomini nel 2023 | imp. | € | |

Con riferimento agli acquisti/vendite di beni materiali e immateriali, ai leasing e ai contratti di locazione e noleggio si chiede di fornire copia della relativa scheda contabile. Inoltre, in caso di nuovi contratti di leasing sottoscritti nel 2023, si chiede la copia del relativo contratto.

- Operazioni in reverse charge esterno (operazioni commerciali tra soggetti passivi non residenti): verifica che sia stata regolarmente trasmessa allo SdI la relativa fattura elettronica integrativa in formato XML, ai fini del c.d. "nuovo esterometro" (novità introdotta dal 1° luglio 2022, obbligatoria per cessioni/prestazioni superiori singolarmente ad euro 5.000).

Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%)

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Imponibile acquisti Iva detraibile | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Imponibile acquisti Iva indetraibile | imp. | € | | + Iva | € | |

Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile

- | | | | |
|---|------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Imponibile acquisti Iva indetraibile | imp. | € | |
|---|------|---|-------|

Operazioni intracomunitarie (richiesta copia relativi modelli Intra presentati nel 2023)

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite CEE - beni | imp. | € | | + Iva | € | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

GALLO ROSSANA
VANIA INDINO
STEFANIA TONI

<input type="checkbox"/> Vendite CEE - servizi	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Acquisto CEE - beni	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Acquisto CEE - servizi	imp.	€	+ Iva	€

Operazioni internazionali

<input type="checkbox"/> Vendite - esportazioni dirette	imp.	€			
<input type="checkbox"/> Vendite - servizi internazionali	imp.	€			
<input type="checkbox"/> Vendite - esportatori abituali	imp.	€			
<input type="checkbox"/> Acquisto - importazioni	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Acquisto - servizi internazionali	imp.	€			
<input type="checkbox"/> Acquisto - utilizzo plafond	imp.	€			

Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano

<input type="checkbox"/> Vendite	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Acquisto con Iva	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Acquisto senza Iva	imp.	€	+ Iva	€

Operazioni esenti Art. 10

<input type="checkbox"/> Cessioni esenti VE33	imp.	€			
<input type="checkbox"/> Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta VF 18	imp.	€			

Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies

<input type="checkbox"/> Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34	imp.	€			
---	------	---	-------	--	--	--

Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014)

<input type="checkbox"/> Acquisti da soggetti minimi	imp.	€			
<input type="checkbox"/> Acquisti da soggetti forfettari	imp.	€	...			

Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati

<input type="checkbox"/> Cessioni non soggette VE 36	imp.	€	+ Iva	€
--	------	---	-------	-------	---	-------

Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis - D.L. n. 83/2012)

<input type="checkbox"/> Acquisti da regime iva per cassa	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Cessioni in regime Iva per cassa VE 37	imp.	€			

Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2

<input type="checkbox"/> Acquisti art. 17, c. 2 VJ3	imp.	€	+ Iva	€
---	------	---	-------	-------	---	-------

Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8

<input type="checkbox"/> Cessione rottami VE35 P.2	imp.	€			
<input type="checkbox"/> Acquisto rottami VJ6	imp.	€	+ Iva	€



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

GALLO ROSSANA
VANIA INDINO
STEFANIA TONI

Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni

Acquisti art. 40 comma 2 D.L. 331/93 VJ9 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a

Vendite servizi VE35 p. 4 imp. €
 Acquisto servizi VJ12 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis

Vendite VE35 p. 5 imp. €
 Acquisto VJ13 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c

Vendite VE35 p. 6-7 imp. €
 Acquisto VJ14 – VJ15 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter

Vendite servizi VE35 p. 8 imp. €
 Acquisto servizi VJ16 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater

Vendite VE35 p. 9 imp. €
 Acquisto VJ17 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 17- ter (Split Payment)

Vendite beni e servizi VE38 imp. €
 acquisti beni e servizi VJ18 imp. € + Iva €

Operazioni in regime Iva del margine

Vendite in regime del margine imp. €
 Margine lordo di operazioni imponibili imp. € + Iva €

Operazioni con Iva ad esigibilità differita

Vendite con Iva ad esigibilità differita imp. € + Iva €
 Incasso fatture con Iva a esigibilità differita imp. € + Iva €



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

GALLO ROSSANA
VANIA INDINO
STEFANIA TONI

Effettuazione di versamenti periodici non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (VQ 1)

Iva periodica effettivamente versata, a seguito della ricezione di comunicazioni d'irregolarità, cartelle di pagamento o a seguito di sospensione di versamento per evento eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022 e la dichiarazione IVA del presente anno d'imposta

- Anno d'imposta IVA periodica versata
- Importo IVA versata a seguito di comunicazione irregolarità
- Importo IVA versata a seguito di cartella di pagamento
- Importo IVA versata a seguito di eventi eccezionali

Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati

- Operazioni imponibili a privati imp. € + Iva €

Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:

- Abruzzo imp. € + Iva €
- Basilicata imp. € + Iva €
- Bolzano imp. € + Iva €
- Calabria imp. € + Iva €
- Campania imp. € + Iva €
- Emilia Romagna imp. € + Iva €
- Friuli Venezia Giulia imp. € + Iva €
- Lazio imp. € + Iva €
- Liguria imp. € + Iva €
- Lombardia imp. € + Iva €
- Marche imp. € + Iva €
- Molise imp. € + Iva €
- Piemonte imp. € + Iva €
- Puglia imp. € + Iva €
- Sardegna imp. € + Iva €
- Sicilia imp. € + Iva €
- Toscana imp. € + Iva €
- Trento imp. € + Iva €
- Umbria imp. € + Iva €
- Valle d'Aosta imp. € + Iva €
- Veneto imp. € + Iva €

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.